

#### AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981 www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

DECRETO N. 0763 DEL 26 SET. 2019

OGGETTO:

Rinnovo del contratto di locazione con la Fondazione Santa Maria della Neve ONLUS di Pisogne per l'utilizzo di locali da adibirsi a sede di servizi medico-sanitari per il periodo 1.10.2019-30.9.2025.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo:

F.to Avv Daniele Venia

Acquisito il parere del Direttore Sanitario:

F.to Dr.ssa Roberta Chies

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo:

F.to Dott Guido Avaldi

Acquisito il parere del Direttore Socio-Sanitario:

F.to Ing Maurizio Morlotti WW

L'anno 2019, giorno e mese sopraindicati:

#### PREMESSO che:

- la Fondazione ONLUS Santa Maria della Neve di Pisogne ha realizzato presso la propria RSA un ampliamento del corpo di fabbrica destinato ad attività medico sanitarie;
- con decreto ASL n.669 del 25.9.2013 l'ASL di Vallecamonica-Sebino ha approvato il contratto di locazione con la Fondazione Onlus "Santa Maria della Neve" per l'utilizzo dei locali adibiti a sede di servizi medico-sanitari di Pisogne;

VISTO il contratto sottoscritto in data 30.9.2013 e registrato in data 7.10.2013 con n.1755 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO che il contratto in essere scadrà il 30.9.2019 e si rende necessario procedere al suo rinnovo alle medesime condizioni contrattuali fino al 30.9.2025;

VISTO il naturale avvicendamento dei legali rappresentanti sia della Fondazione Onlus Santa Maria della Neve che dell'ASST della Valcamonica, subentrata nei rapporti giuridici all'ex ASL di Vallecamonica-Sebino;

VISTA la bozza per il rinnovo del contratto di locazione, redatto dall'Ufficio per le Attività Ispettive, Giuridiche e Contrattuali - Avvocatura dell'ASST, da sottoscrivere con la Fondazione ONLUS Santa Maria della Neve di Pisogne;

VALUTATO che il corrispettivo per la locazione dei locali dedicati ad attività medico sanitaria a carico dell'ASST risulta essere concordato in € 33.000,00 annui, con decorrenza 1.10.2019 e scadenza 30.9.2025, per complessivi € 198.000,00;

RICORDATO che il deposito cauzionale di € 2.750,00 risulta essere stato versato dall'ex ASL di Vallecamonica-Sebino alla Fondazione ONLUS Santa Maria della Neve con il contratto precedente;

PRESO ATTO che al presente provvedimento seguirà atto specifico per la quantificazione degli introiti derivanti dalla sublocazione con l'esecutore del servizio di odontoiatria;

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento, nonché l'attestazione del Direttore dell'Area gestione risorse finanziarie, circa la registrazione contabile:

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

#### DECRETA

- 1 di approvare la bozza di rinnovo del contratto di locazione per la durata dall'1.10.2019 al 30.9.2025 - per i locali di proprietà della Fondazione ONLUS Santa Maria della Neve di Pisogne siti in Via Girolamo Romanino, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, giuste le motivazioni espresse in premessa;
- 2 che con l'adozione del presente atto e con l'approvazione del nuovo contratto vengono meno tutti gli impegni precedentemente assunti;
- 3 che il costo derivante dal presente provvedimento di € 198.000,00 trova copertura come segue:





## SEGUE DECRETO N. 0763 DEL 26 SET. 2019

Periodo	Bil.San.	Bil.Ter. carico ASST	Bil.Ter. carico ATS	Totale	Conto	Descrizione	Cdc Bil.\$an	Cdc Bil.Ter
1.10.2019/31.12.2019	€ 1.000,00	€ 6.380,00	€ 870,00	€ 8.250,00	483100	Affitti passivi immobiliari	3150714 Ambulatorio di Odontolatria Pisogne	1080604 Distretto Pisogne - ambulatori
1.1.2020/31.12.2020	€ 4.000,00	€ 25.520,00	€ 3.480,00	€ 33.000,00	483100	Affitti passivi immobiliari	3150714 Ambulatorio di Odontoiatria Pisogne	1080604 Distretto Pisogne - ambulatori
1.1.2021/31.12.2021	€ 4.000,00	€ 25.520,00	€ 3.480,00	€ 33.000,00	483100	Affitti passivi immobiliari	3150714 Ambulatorio di Odontoiatria Pisogne	1080604 Distretto Pisogne - ambulatori
1.1.2022/31.12.2022	€ 4.000,00	€ 25.520,00	€ 3.480,00	€ 33.000,00	483100	Affitti passivi immobiliari	3150714 Ambulatorio di Odontolatria Pisogne	1080604 Distretto Pisogne - ambulatori
1.1.2023/31.12.2023	€ 4.000,00	€ 25.520,00	€ 3.480,00	€ 33.000,00	483100	Affitti passivi immobiliari	3150714 Ambulatorio di Odontolatria Pisogne	1080604 Distretto Pisogne - ambulatori
1.1.2024/31.12.2024	€ 4.000,00	€ 25.520,00	€ 3.480,00	€ 33,000,00	483100	Affitti passivi immobiliari	3150714 Ambulatorio di Odontoiatria Pisogne	1080604 Distretto Pisogne - ambulatori
1.1.2025/30.09.2025	€ 3.000,00	€ 19.140,00	€ 2.610,00	€ 24.750,00	483100	Affitti passivi immobiliari	3150714 Ambulatorio di Odontolatria Pisogne	1080604 Distretto Pisogne - ambulatori
TOTALE	€ 24.000,00	€ 153.120,00	€ 20.880,00	€ 198.000,00				

4 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERA (Dr Maurizio Galavota)

BRENO (Bs)

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO
L'Avv. Oscar Panigada, nato a Pisogne (BS) il 22.5.1966 ed residente in
Viale G. Marconi n.28 nel Comune di Pisogne (BS) (c.f. PNG SCR 66E22
G710D), in qualità di legale rappresentante e Presidente della Fonda-
zione ONLUS "Santa Maria della Neve", corrente in Viale Girolamo
Romanino, 18 - 25055 Pisogne (BS), (c.f.n.80046980175 -
P.i.v.a.n.01375920168), in prosieguo denominata "parte locatrice"
е
II Dr. Maurizio Galavotti, nato a Rodigo (MN) il 23/7/1957, residente
per la carica in Breno, Via Nissolina n.2, Codice Fiscale n.GLV MRZ
57L23 H481I, che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell'ASST
della Valcamonica, C.F. e Partita Iva n.03775830981, munito degli
occorrenti poteri in forza di Legge domiciliato per la carica presso la
sede legale, in prosieguo denominata "parte conduttrice"
PREMESSO CHE
- con decreto n.643 del 13.6.2001 l'ex ASL di Vallecamonica-Sebino su-
bentrava, con decorrenza 1.8.1999 (data di costituzione dell'Azienda), nel
contratto di locazione stipulato dall'ASL di Brescia con l'Ente Morale
Ricovero Vecchi di Pisogne, ora Fondazione Onlus "Santa Maria della
Neve" per i locali del Distretto di Pisogne;
- l'ex ASL di Vallecamonica-Sebino richiedeva alla Fondazione di poter
disporre di ulteriori locali per l'esercizio dell'attività istituzionale;
- in data 30.9.2013 le parti sottoscrivevano apposito contratto con
valenza dall'1.10.2013 al 30.9.2019 con possibilità di rinnovo fino



	30.9.2025. Si rende pertanto necessario procedere alla sottoscrizione di
	un nuovo contratto tra l'ASST e la Fondazione Santa Maria della Neve
	ONLUS di Pisogne.
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
	1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice i locali
	individuati nella planimetria allegata situati nell'immobile di Via Caduti del
	Lavoro, della superficie di circa 1.248,95 metri quadrati, adibito ad uso
	sanitario. Le unità immobiliari di cui sopra risultano essere individuate in
	Catasto al foglio n.18, particella n.1986 – sub.503-504-505-506 del
	Registro dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Brescia.
	2) L'ASST continuerà ad utilizzere l'immobile oggetto della locazione per
	la propria attività istituzionale e per altri servizi, sempre di natura sanita-
	ria, di cui renderà edotta la locatrice. Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà
	essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla parte
	locatrice.
	3) La locazione ha la durata dall'1.10.2019 e termine al 30.9.2025.
	L'ASST ha comunque la facoltà di recedere anticipatamente dal
	contratto ai sensi dell'art. 27, 7° comma L. 392/1978, con preavviso
	di mesi sei, da formularsi mediante lettera raccomandata con
	ricevuta di ritorno o tramite PEC. Alla scadenza i locali dovranno
	essere riconsegnati alla Fondazione.
	5) Le parti confermano che il corrispettivo annuo della locazione sarà pari
	a € 33.000,00 da pagarsi in rate trimestrali, entro il giorno 10 di ciascun
t	trimestre, a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT33
,	J010051120000000003982 – Banca Nazionale del Lavoro.



	l canoni saranno assoggettati al regime di esenzione IVA ai sensi
	dell'art.10, c. 1, n. 8), del DPR 633/72 e s.m.i.
	6) Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da
	pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo,
	salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni. Il mancato
	pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze trimestrali
	pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale
	mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando
i	in ogni caso la parte locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del
	contratto.
	7) Le parti convengono che le spese per la gestione dei locali saranno
	così ripartite:
	- Utenze elettriche. Per i locali di ultima realizzazione la locatrice
	addebita alla conduttrice le somme sulla base del consumo.
	- Utenza acqua potabile: l'ASST provvede autonomamente.
	- Utenze telefoniche: l'ASST provvede autonomamente.
-	- Riscaldamento: per i locali la locatrice addebita alla conduttrice le
	somme sulla base del consumo. Per i locali già in uso, per i quali
	attualmente la locatrice dispone di un utenza autonoma, può essere
	previsto un allacciamento all'impianto di riscaldamento della Fondazione,
	con conseguente addebito all'ASST delle spese proporzionalmente ai
	consumi.
	Pulizie: l'ASST provvede a proprie spese alle pulizie dei locali affidati.
L	_a Fondazione provvede invece alle pulizie dei locali comuni, addebi-
t	ando la metà delle spese alla conduttrice.



-	- Spurghi: la locatrice provvede agli spurghi, addebitando la spesa
	dovuta alla conduttrice.
	- Rifiuti speciali: L'ASST provvede autonomamente.
	Ogni futuro diverso accordo che dovesse apportare modificazioni nel ri-
	parto delle spese dovrà risultare da atto datato e sottoscritto dalle parti da
	considerare quale allegato al presente contratto.
-	Tutte le spese straordinarie sono a carico della parte locatrice.
	9) La parte conduttrice dichiara che la cosa locatale si trova in buono
	stato, adatta all'uso convenuto dal presente contratto. La parte locatrice
	resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per
	difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze
	amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il
	mancato uso contrattuale.
-	10) Resta convenuto che la parte conduttrice, a sua cura e spese e
	previa comunicazione alla parte locatrice, potrà eseguire nell'immobile
	locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte
	preventive autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, tutte le
r	migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito.
F	Resta altresì convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni,
	allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dalla parte conduttrice
	o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per
	qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all'immobile locato a beneficio
	della parte locatrice, senza che la parte conduttrice o altri possa pre per
6	essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in
	ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli



ev	ventuali deterioramenti della cosa locata.
11	) La parte locatrice ha il diritto in qualsiasi momento, di ispezionare e
far	r ispezionare l'immobile affittato per accertarne lo stato ed il buon uso.
Ev	ventuali ispezioni dovranno comunque tenere in considerazione gli orari
di s	svolgimento delle attività sanitarie.
12	2) La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da
og	ni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che
po	otessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di
ter	rzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della parte
loc	catrice.
13	S) Successivamente alla disdetta o nel caso in cui la parte locatrice
inte	rendesse vendere la cosa locata, la parte conduttrice dovrà sempre
coi	nsentire, previo avviso, la visita dell'immobile locato, sotto pena della
riso	oluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni.
14	) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e
col	lpa della parte conduttrice, salvo quanto espressamente disciplinato
nel	elle singole clausole, questa perderà a titolo di penale parziale pattuita
ogı	ni diritto o pretesa che essa potrà avere nei confronti della parte loca-
tric	ce in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive
obl	bligazioni. Resta, in ogni caso, salvo il diritto della parte locatrice al
risa	arcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque con-
seç	guenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della
par	rte conduttrice. Il tasso degli interessi moratori è concordemente deter-
mir	nato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale,
ma	aggiorato di 3 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia



	fissato dalla Legge n.108 del 7.3.1996 e s.m.i.
	15) Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati saranno
	imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi
	moratori ed alle penali ed, infine, ai canoni maturati a cominciare da
-	quello cronologicamente anteriore.
	16) A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi contro-
	versia dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione anche
	se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della locazione
	stessa (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della
	competenza giudiziaria, la parte conduttrice elegge domicilio presso la
	sede legale dell'ASST della Valcamonica, Via Nissolina 2 - 25043 Breno.
	17) L'imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto
-	sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
	18) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e
	formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la
	violazione di anche una soltanto di dette clausole darà diritto alla
	risoluzione del contratto.
	19) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo
	mediante atto scritto.
	20) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione
	del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello
	di Brescia.
	21) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a
	quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.
	Per quanto attiene all'uso disciplinare dell'immobile locato e delle parti



comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni
concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d'igiene
e di Polizia Urbana.
22) La parte locatrice assicura che l'immobile locato è certificato e risulta
conforme alle norme di legge circa l'impianto elettrico e l'impianto di
riscaldamento, così pure per quanto riguarda la certificazione energetica.
23) La Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa
(art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati" di seguito solo RGPD) che i dati personali del
conduttore, a seguito della stipula del presente contratto, saranno inseriti
nella banca dati elettronica della Fondazione e trattati dal personale della
stessa nominato incaricato del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito
dal RGPD. I dati personali del conduttore saranno trattati unicamente per
le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non
saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla
gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il fornitore potrà
richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti,
integrazioni o cancellazioni (artt.15-22 del RGPD). La nomina del
fornitore quale Responsabile esterno del trattamento ex art.28 Regola-
mento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"
avverrà con successivo accordo tra le parti. Il trattamento dei dati avverrà
tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memo-
rizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Con riferimento ai soggetti e
alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al



trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi
allegati.
24) L'ASST informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di
cui al Decreto del Direttore Gen. n.72 del 30.1.2019, con il quale è stato
approvato il "Piano triennale per la prevenzioene della corruzione e per la
trasparenza (PTPCT) 2019-2021" dell'ASST, quale dichiarazione dei
valori, insieme dei diritti dei doveri e delle responsabilità dell'Azienda, nei
confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.). Ai
contenuti di questi documenti dovranno attenersi tutti coloro che operano
all'interno dell'ASST in qualità di dipendenti, collaboratori, fornitori e/o
esecutori di lavori o pubblici servizi. Il tutto a salvaguardia della traspa-
renza e dell'integrità nelle procedure e nei comportamenti e al fine di
impedire che a comportamenti illeciti o poco trasparenti conseguano
danni patrimoniali, all'immagine e al prestigio dell'Azienda, pregiudi-
candone la legittimazione stessa. La parte conduttrice, previa rilettura,
approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. tutti gli
articoli del presente contratto.
Per Fondazione Santa Maria della Neve ONLUS
II Presidente - Avv. Oscar Panigada
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
Per l'ASST della Valcamonica
II Direttore Generale – Dr. Maurizio Galavotti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate



## Allegato A

	LOCALE	SUPERFICIE
ODONTOIATRIA - hospi	ice	
disimpegno	21,4	
sala attesa	26,7	!
disimpegno	18,6	j
Amb. Odontoiatria	14,8	}
Amb. Odontoiatria	11,8	}
Amb. Odontoiatria	11,8	}
Amb. Odontoiatria	10	
Spogliatoio	11,8	
Zona Filtro	5,1	
Bagno	2,7	į.
Bagno	3,8	
Deposito sporco	2,8	
Deposito pulito	2,8	
Locale tecnico	9,9	
TOTALE	154,00	mq
	LOCALE	SUPERFICIE
ASL - PROGETTO NUOV	O INGRESSO + PARTE VEC	
ingresso	21,90	
Sala attesa 1	31,00	
Ambulatorio	13,00	
Bagno	6,30	
Bagno	4,00	
Ripostiglio	4,70	
Sala prelievi	16,00	
Sala prelievi 2	16,20	
Sporco	2,70	
Pulito	2,70	
Ufficio -CUP	34,70	
Server Archivio	11,00	
Corridoio	26,80	
Sala Attesa 2	21,00	
Ufficio	15,80	
Disimpegno	12,30	
Wc	2,80	
Ambulatorio 2	17,00	
Ambulatorio 3	15,60	
Locale	8,60	
Locale tecnico	7,40	
Corridoio	21,50	
Ambulatorio	10,40	
Ripostiglio	4,50	
Ambulatorio	17,20	



2,80	)
No.	
•	•
LOCALE	SUPERFICIE
5.40	
*	
27,40	
19,2	
4,7	
131,70	mq
LOCALE	SUPERFICIE
- hospice	
83,10	
13,20	
6,70	
5,85	
108,85	mq
338,70	
135,30	
474,00	mq
	83,10 13,20 6,70 5,85 <b>108,85</b>


A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
TOTALE	1248,95 mq
	1 // Y US MA



## Allegato B


Illeann alathriah a lacali di musua vaslimaniana		Metodo ripartizione dei costi			
Utenze elettriche locali di nuova realizzazione	locatrice	addebito alla conduttrice in base al consumo			
Utenze elettriche locali già in uso ASST	ASST	costi autonomamente sostenuti			
Riscaldamento locali di nuova realizzazione	locatrice	addebito alla conduttrice in base al consumo			
Riscaldamento locali già in uso ASST	ASST	costi autonomamente sostenuti			
Utenza acqua locali di nuova realizzazione	ASST	costi autonomamente sostenuti			
Utenza acqua locali già in uso ASST	ASST	costi autonomamente sostenuti			
Utenze telefoniche locali di nuova realizzazione	ASST	costi autonomamente sostenuti			
Utenze telefoniche locali già in uso ASST	ASST	costi autonomamente sostenuti			
Pulizie locali di nuova realizzazione	ASST	costi autonomamente sostenuti			
Pulizie locali già in uso ASST	ASST	costi autonomamente sostenuti			
Pulizie locali comuni	locatrice	addebito alla conduttrice di quota parte della spesa sost			
Spurghi locali di nuova realizzazione	locatrice	addebito alla conduttrice di quota parte della spesa sost			
Spurghi locali già in uso ASST	locatrice	addebito alla conduttrice della spesa sostenuta			
Rifiuti speciali locali di nuova realizzazione	ASST	costi autonomamente sostenuti			






foheda n.1

W





m

#### Agenzia delle Entrate CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Brescia

Dichiarazione protocollo n.

Planimetria di u.i.u.in Comune di Pisogne

Viale Girolamo Romanino

oiv. 18

Identificativi Catastali:

Sezione: PIS Foglio: 18

Particella: 1986 Subalterno: 506


Compilata da: Spatti Giorgio Tito

Iscritto all'albo: Architetti

Prov. Brescia

N. 1717

Scheda n. 1 Soala 1:200













# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Nome e cognome -

Ragione sociale Fondazione Santa Maria della Neve

Indirizzo Via Girolamo Romanino

N. civico 18

Comune Pisogne

Provincia Brescia

C.A.P. 25055

Codice fiscale / Partita IVA 80046980175

Telefono 036486011

#### Catasto Energetico Edifici Regionale

Codice identificativo 17143 - 000128 / 13

Registrato il 01/08/2013

Valido fino al 01/08/2023

#### **Dati Soggetto certificatore**

Nome e cognome **Giorgio Fontana** Numero di accreditamento **2916** 

#### Dati catastali

Comune catastale			PISOGNE			Sezione	PIS	Foglio	18	Particella	D
Subalterni	da	a	HERE!	da	а	建線器	da	a	da	a	delay
4A											

#### Dati edificio

Provincia BRESCIA Comune BRESCIA PISOGNE

Indirizzo VIA GIROLAMO ROMANINO, 18

Periodo di attivazione dell'impianto 15 ottobre 15 aprile Gradi giorno 2455[GG]

 Categoria dell'edificio
 E.3

 Anno di costruzione
 Dopo il 2006

 Superficie utile
 986.63 [m²]

 Superficie disperdente (S)
 1944.93 [m²]

Volume lordo riscaldato (V)

Rapporto S/V

Progettista architettonico


Va296.94 [m²]

0.45 [m²]

Ing. Umberto Monopoli

Progettista architettonico Ing. Umberto Monopoli
Progettista impianto termico Ing. Simone Ghidelli
Costruttore Impresa Sorosina S.r.I.

#### Марра




#### Classe energetica - EP, Z

#### Zona climatica

#### E


#### Classe energetica - ET<sub>c</sub>



### Richiesta rilascio targa energetica

☐ Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIII/5018 e s.m.i., si richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa

#### Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - Co,



1.14 [kg/m³a]









# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Specifiche impianto termico

#### Indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno annuo di energia termica	a
Climatizzazione invernale ET <sub>H</sub>	8.18 [kWh/m <sup>3</sup> a]
Climatizzazione estiva ET <sub>c</sub>	<b>9.03</b> [kWh/m <sup>3</sup> a]
Acqua calda sanitaria ET <sub>w</sub>	<b>5.27</b> [kWh/m³a]
Fabbisogno di energia primaria	
Climatizzazione invernale EP <sub>H</sub>	5.74 [kWh/m <sup>3</sup> a]
Climatizzazione estiva EPc	[kWh/m <sup>3</sup> a]
Acqua calda sanitaria EP <sub>w</sub>	83.25 [kWh/m <sup>3</sup> a]
Contributi	
Fonti rinnovabili EP <sub>FER</sub>	<b>1.29</b> [kWh/m <sup>3</sup> a]
Efficienze medie	
Riscaldamento $\varepsilon_{\scriptscriptstyle gH,yr}$	142.00[%]
Acqua calda sanitaria $arepsilon_{ m gw,yr}$	6.00[%]
Riscaldamento + Acqua calda sanitaria	ε <sub>gHW.yr</sub> 15.00[%]
Totale per usi termici EP <sub>↑</sub>	<b>88.99</b> [kWh/m <sup>3</sup> a]
Altri usi energetici	
Illuminazione EP <sub>L</sub>	10.01 [kWh/m <sup>3</sup> a]

Tipologia impianto	Riscaldamento	ACS	Combinato
Sistema di generazione  ☐ tradizionale  ☐ multistadio o modulante numero generatori potenza termica nom. al focolare combustibile utilizzato  ☐ condensazione  ☐ multistadio o modulante numero generatori potenza termica nom. al focolare combustibile utilizzato			
pompe di calore numero generatori C.O.P. / G.U.E. combustibile utilizzato	4 2.85 Energia elettrica		
☐ teleriscaldamento combustibile utilizzato			
<ul> <li>cogenerazione consumo nom. di combustibile combustibile utilizzato</li> </ul>			
<ul> <li>□ ad alimentazione elettrica potenza elettrica assorbita</li> </ul>			
altro (si veda campo note)		X	

#### Possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico

	Intervento	Superficie interessata [m²]	Prestazioni U [W/m²K] η [%]	Risparmio EP <sub>н</sub> [%]	Priorità intervento	Classe energetica raggiunta	Riduzione CO <sub>2eq</sub> [%]
	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno						
Involucro	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione della copertura						
	Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi rivolte verso l'esterno						
	Sostituzione generatore di calore						
	Sostituzione/adeguamento del sistema di distribuzione						
Impianto	Sostituzione del sistema di emissione						
	Installazione/sostituzione VMC						
~	Installazione impianto solare termico						
FER	Installazione impianto solare fotovoltaico						
TOT.	Sommatoria di tutti gli interventi ipotizzati						
Note	La priorità degli interventi relativi alle caselle non compilat	te è trascur	abile.				

#### Note

Tipi apparecchio: N.1 Generatore a gas ad accumulo per sola produzione di acqua calda sanitaria.

#### **Firma**

Il Soggetto certificatore dichiara sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. N. 445/2000 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in maleria, di aver redatto il presente attestato in conformità alla DGR n.VIII/5018 e s.m.i.

Soggetto certificatore Giorgio Fontana


Il presente attestato documenta l'avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato, del contributo di euro 10,00 dovuto all'Organismo regionale di accreditamento e ha stesso valore di ricevuta del Catasto Energetico Edifici Regionale.




Pagina 2/2









### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in copia all'Albo di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vallecamonica Via Nissolina n. 2 - Breno (Brescia) - per 15 giorni consecutivi, a



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA Si attesta che la presente copia, composta da

N. 22 (URATI SUR ) pagine è conforme all'originale.

Breno, 27 SET. 20



